SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2007, n. **157**.

Regolamento recante riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a norma dell'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1346;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 27, che disciplina la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi;

Ritenuto di dovere provvedere al riordino ed alla razionalizzazione delle funzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi del citato articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 4 giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzioni e compiti

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.

2. L'articolo 27, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

Art. 2.

C o m p e n s i

1. L'articolo 27, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi spettanti ai componenti ed agli esperti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Ai fini del contenimento dei costi di cui all'articolo 1, comma 1346, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, rispetto all'esercizio finanziario 2006, i compensi dei componenti della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sono ridotti dell'8,855 per cento ed i compensi degli esperti della medesima Commissione sono ridotti del 2,456 per cento. Per la medesima finalità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2007, non compete alcun compenso al presidente ed al componente di diritto della Commissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 363

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.

— Il testo del comma 1346 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, è il seguente:

«1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.».

— Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, come modificato al presente decreto:

«Art. 27 *(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi)*. — 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

4. *(Abrogato)*.

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'art. 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'art. 22.

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

7. *(Abrogato)*.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 18 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto:

«Art. 18 *(Autocertificazione)*. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.».

— Per il testo dell'art. 27, stessa legge n. 241 del 1990 si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del comma 1346, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.

07G0172

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

DECRETO 21 giugno 2007.

Istituzione del Fondo per le politiche giovanili.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attività sportive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attività sportive on. Giovanna Melandri;

Considerato che con il Documento di programmazione economica e finanziaria per gli anni 2007-2011 il Governo si è impegnato «ad avviare un vero e proprio Piano nazionale per i giovani che risponda agli obiettivi dell'accesso alla casa, al lavoro, all'impresa, al credito ed alla cultura»;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per le politiche giovanili, prevedendo altresì l'assegnazione della somma di dieci milioni di euro per l'anno 2007;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio» che, all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani;

Visto l'art. 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è stata integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

Considerato quindi che la dotazione del Fondo per le politiche giovanili risulta pari a 130 milioni di euro per l'anno 2007;

Considerato che occorre predeterminare i criteri di utilizzo del Fondo medesimo, al fine di garantire l'attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento, efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché il principio di sussidiarietà;

Acquisita in data 14 giugno 2007 l'Intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle azioni ed ai progetti destinati al territorio;

Decreta:

Art. 1.

Ripartizione del Fondo

1. Il Fondo per le politiche giovanili, istituito al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, è destinato a finanziare le azioni ed i progetti di rilevante interesse nazionale, specificamente indicati all'art. 2, le azioni ed i progetti destinati al territorio, individuati di intesa con le regioni e gli enti locali, nonché le azioni ed i progetti, di cui all'art. 4, di iniziativa di altri soggetti pubblici o privati oggetto di richieste di finanziamento.

2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 2 è destinata la somma di 35 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 3 è destinata la somma di 75 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Al finanziamento delle azioni e dei progetti individuati in base all'art. 4 è destinata complessivamente la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. Eventuali variazioni delle quote del Fondo indicate ai precedenti commi 2 e 4 potranno essere effettuate con successivo decreto ministeriale.

Art. 2.

Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale

1. Costituiscono azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ammessi al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, le iniziative finalizzate ad assicurare una uniforme attuazione degli obiettivi del Piano nazionale per i giovani su tutto il territorio nazionale.

2. Sono individuate quali azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, in particolare:

a) il progetto «Accesso al mondo del lavoro», finalizzato a sostenere le iniziative volte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, oggetto anche del Protocollo d'intesa stipulato il 15 marzo 2007 tra il Ministro del lavoro ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive;

b) il progetto «Accesso alla casa», finalizzato a rimuovere gli ostacoli che le giovani generazioni incontrano sul mercato immobiliare per acquistare o affittare l'abitazione principale, attraverso la promozione di specifiche iniziative, anche a carattere sperimentale, a sostegno della domanda proveniente dalle giovani generazioni, nonché volte a favorire l'incremento dell'offerta abitativa specificamente destinata ai giovani;

c) il progetto «Accesso al credito», finalizzato a promuovere, anche attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa con l'Associazione bancaria italiana e con singoli istituti di credito, procedure semplificate e strumenti finanziari finalizzati ad agevolare, anche con la costituzione di appositi fondi di garanzia, l'accesso al credito dei giovani che intendano investire nella loro formazione culturale e professionale;

d) il concorso nazionale «Giovani idee cambiano l'Italia», finalizzato a promuovere e sostenere, attraverso l'erogazione di contributi pubblici, la capacità progettuale e la creatività dei giovani;

e) il progetto «Carta giovani», finalizzato a sostenere la formazione culturale dei giovani, con la predisposizione di strumenti che consentano un accesso agevolato ai consumi meritori anche attraverso convenzioni con le aziende di trasporto, catene editoriali e associazioni teatrali;

f) le azioni previste da protocolli di intesa e di collaborazione con altre amministrazioni nazionali e con le autonomie funzionali, finalizzate a realizzare gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale per i giovani;

g) la realizzazione di eventi e la partecipazione ad iniziative di rilevanza internazionale e comunitaria sui temi delle politiche giovanili, ivi comprese quelle derivanti dall'attuazione delle intese bilaterali;

h) l'attuazione di iniziative riguardanti specifiche esigenze dei giovani nelle aree metropolitane.

3. Costituiscono altresì azioni e progetti di rilevante interesse nazionale le attività di comunicazione istituzionale e l'organizzazione di eventi, l'attività dell'Agenzia nazionale per i giovani, della Consulta giovanile per le questioni relative al pluralismo religioso e del Forum nazionale giovani, nonché ulteriori azioni, indicate con separato decreto, coerenti con il Piano nazionale per i giovani.

Art. 3.

Azioni e progetti destinati al territorio

1. Nell'ambito della quota di 75 milioni di euro di cui all'art. 1, comma 3, finalizzata al finanziamento delle azioni e dei progetti destinati al territorio, una quota di 60 milioni di euro è ripartita fra le regioni, secondo i criteri indicati nell'Intesa sottoscritta nella Conferenza unificata del 14 giugno 2007.

2. L'Accordo di programma quadro (APQ) è lo strumento per l'individuazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle iniziative regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del Fondo. L'APQ assicura la condivisione dei programmi di investimento da finanziare con risorse derivanti dalle fonti finanziarie nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la coerenza con il Piano nazionale giovani, nonché con i documenti di programmazione regionale.

3. Il Quadro strategico costituisce l'atto propedeutico alla stipula dell'APQ e reca gli obiettivi generali e specifici dell'accordo, le linee di intervento prioritarie, le modalità di cofinanziamento e di attuazione degli interventi individuati, nonché la data per la stipula degli APQ regionali.

4. Entro il 30 ottobre 2007, le regioni e le province autonome procedono alla definizione del Quadro Strategico dell'Accordo di programma quadro, secondo le modalità introdotte dalla delibera CIPE 14/2006.

5. Ove gli accordi non possano essere sottoscritti in tempo utile, tenuto conto anche dell'avanzato stato della programmazione regionale, le risorse del Fondo, come individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, sono trasferite alle regioni e alle province autonome per gli interventi individuati nel Quadro strategico dell'APQ. In tal caso la successiva stipula dell'accordo costituisce condizione necessaria per l'attribuzione delle risorse stesse nelle successive annualità.

6. La quota parte del Fondo destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province è stabilita in 15 milioni di euro.

7. Gli interventi proposti dal sistema delle autonomie locali, da cofinanziare a carico della quota di cui al comma 1, le forme di partecipazione del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, nonché le modalità di attuazione e monitoraggio, formano oggetto di specifici accordi da stipularsi con ANCI e UPI, tenuto conto di quanto indicato nel Piano nazionale giovani e nei documenti di programmazione regionale.

Art. 4.

Azioni e progetti di iniziativa di soggetti pubblici o privati

1. Sono ammessi al finanziamento, nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 4, e per le finalità indicate al seguente comma 2, le azioni ed i progetti di iniziativa di soggetti pubblici o privati, oggetto di richieste di finanziamento da presentare sulla base di apposite procedure di evidenza pubblica che saranno avviate con separato provvedimento.

2. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale giovani, possono essere presentati progetti, anche a carattere sperimentale, in una delle seguenti aree tematiche:

a) diritto all'abitazione (area «giovani e housing»), per aumentare l'offerta di soluzioni abitative orientate alla soddisfazione delle esigenze dei giovani e per agevolarne l'autonomia personale;

b) rispetto della legalità (area «giovani e legalità»), per promuovere, con particolare riferimento all'ambito scolastico e universitario, l'affermazione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva e la crescita della cultura sportiva;

c) integrazione delle seconde generazioni di immigrati (area «giovani immigrati di seconda generazione»), per garantire l'inclusione sociale degli immigrati di seconda generazione, nel rispetto delle diversità e della cultura di origine;

d) promozione della cultura e della socialità (area «giovani e loro spazi»), per accrescere le conoscenze dei giovani, migliorare le loro capacità di relazione e l'attitudine allo scambio culturale, accrescere il numero e la qualità degli spazi destinati ai giovani e al turismo giovanile;

e) accesso al credito per l'acquisto di beni e servizi (progetto «giovani e consumi meritori»), per favorire l'accesso dei giovani ai beni e servizi necessari per la formazione culturale e professionale e superare le disuguaglianze nella conoscenza e nell'uso delle nuove tecnologie informatiche.

Art. 5.

Attività strumentali

1. Una quota non superiore al 5% dell'importo di cui all'art. 1, commi 2 e 4, è destinata alle attività strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attività di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive adeguate professionalità.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2007

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive
MELANDRI

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2007
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 155

07A08045

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 settembre 2007.

Rettifica del decreto 24 aprile 2007, relativo al riconoscimento, al sig. Giuggioli Giulio Enzo Simone, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 24 aprile 2007, con il quale si riconosceva il titolo di avvocato, conseguito in Spagna dal dott. Giuggioli Giulio Ezio Simone, nato il 6 settembre 1978 a Milano (Italia), cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, sono inserite delle inesattezze;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dal dott. Giuggioli;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 24 aprile 2007, con il quale si riconosceva il titolo di avvocato, conseguito in Spagna dal dott. Giuggioli Giulio Ezio Simone, nato il 6 settembre 1978 a Milano (Italia), cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, è modificato come segue: in tutte le parti del decreto in cui si fa riferimento al nome e cognome del richiedente la frase: «Giuggioli Giulio Enzo Simone» è sostituita dalla frase: «Giuggioli Giulio Ezio Simone».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 24 aprile 2007.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08057

DECRETO 10 settembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Filippelli Natalia Elizabeth, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Filippelli Natalia Elizabeth, nata il 19 gennaio 1977 a Lomas de Zamora (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di psicologo conseguito in Argentina, come attestato dal «Ministerio de Salud» cui la richiedente risulta iscritta dal 29 gennaio 2007 con il numero di matricola 41124, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di licenciada en psicologìa conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 21 dicembre 2001;

Considerato che ha documentato lo svolgimento di un tirocinio semestrale nell'anno 2002 presso la «Municipalidad de Almirante Brown»;

Considerato che la richiedente non ha effettuato l'iscrizione al competente «Colegio professional» provinciale, iscrizione necessaria per l'esercizio della professione nel territorio della provincia;

Ritenuto pertanto — che, ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, terzo trattino e 3, lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2 lett. *a)* del decreto legislativo n. 115/1992 come modificati — è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologo in Argentina;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Filippelli Natalia Elizabeth, nata il 19 gennaio 1977 a Lomas de Zamora (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08058

DECRETO 10 settembre 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Kostenbaum Alicia Beatriz, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kostenbaum Alicia Beatriz, nata a Buenos Aires (Argentina) il 10 settembre 1944, cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo, come attestato dal certificato rilasciato dal «Conselho Regional de Psicologia» di San Paolo (Brasile), cui è stata iscritta dall'ottobre 1986 all'aprile 2005, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di licenciada en psicologia presso la «Universidad de Buenos Aires» nell'aprile 1975, reso equipollente nel maggio 1985 dal Consiglio federale di istruzione del Ministero dell'università e ricerca di Rio de Janeiro (Brasile);

Considerato che ha conseguito il titolo accademico di doutor em ciencias presso la «Universidade estadual de Campinas» nel nobembre 1993;

Considerato altresì che ha ottenuto il titolo di espacialista em Psicologia Clinica concesso nell'agosto 2002 dal «Conselho Regional de Piscologia» di San Paolo;

Considerato inoltre che la richiedente ha documentato il possesso di esperienza professionale, nonché attività di ricerca;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo - sezione A dell'albo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almento cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 21 giugno 2005 dalla questura di Brindisi a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Kostenbaum Alicia Beatriz, nata a Buenos Aires il 10 settembre 1944, cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale: PAPA

07A08059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 agosto 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle società Polo Tessile Mediterraneo; Riesi Maglieria; Confezioni Italia; Alice confezioni; Fima Confezioni e Aurora Confezioni. (Decreto n. 41620).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'accordo intervenuto, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, con il quale sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per d'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 81 dipendenti della società Polo Tessile Mediterraneo, unità di Riesi (Caltanissetta).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.392.738,30.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 78 dipendenti della società Riesi Maglieria, unità di Riesi (Caltanissetta).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.341.155,40.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 36 dipendenti della società Confezioni Italia, unità di Riesi (Caltanissetta).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 618.994,80.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 19 dipendenti della società Alice Confezioni, unità di Sommantino (Caltanissetta).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 326.691,70.

Pagamento diretto: si.

Art. 5.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 10 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 33 dipendenti della società Fima Confezioni, unità di Riesi (Caltanissetta).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 567.411,90.

Pagamento diretto: si.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 12 giugno 2007, in favore di un numero massimo di 14 dipendenti della società Aurora Confezioni, unità di Riesi (Caltanissetta).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 271.659,36.

Pagamento diretto: si.

Art. 7.

L'onere complessivo pari ad euro 4.518.651,46 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 8.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 7 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A08054

DECRETO 31 agosto 2007.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei dipendenti delle società Servizi Globali; IFRAS; Intini Angelo e Geoparco. (Decreto n. 41621).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'accordo intervenuto, in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on.le Rosa Rinaldi, con il quale sono state individuate le fattispecie per le quali sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Viste le istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, presentate dalle aziende individuate dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 20 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione

del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 31 maggio 2007, in favore di un numero massimo di 12 dipendenti della società Servizi Globali, unità di Lula (Nuoro) e Cagliari.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 143.591,28.

Pagamento diretto: si.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 20 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 31 maggio 2007, in favore di un numero massimo di 79 dipendenti della società IFRAS, unità di Sassari, Pau (Oristano), Lula (Nuoro) e Cagliari.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 945.309,26.

Pagamento diretto: si.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 20 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 31 maggio 2007, in favore di un numero massimo di 96 dipendenti della società Intini Angelo, unità di Sassari, Pau (Oristano), Lula (Nuoro) eCagliari.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.148.730,24.

Pagamento diretto: si.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata, per il periodo dal 20 maggio 2007 al 31 dicembre 2007, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on.le Rosa Rinaldi in data 31 maggio 2007, in favore di un numero massimo di 11 dipendenti della società Geoparco, unità di Cagliari.

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 131.625,34.

Pagamento diretto: si.

Art. 5.

L'onere complessivo pari ad euro 2.369.256,12 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 6.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A08055

DECRETO 31 agosto 2007.

Concessione del trattamento mobilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore degli ex dipendenti delle Basi USA-NATO. (Decreto n. 41622).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'accordo intervenuto, in sede governativa in data 17 maggio 2007, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi, facente parte integrante del presente provvedimento, con il quale è stato concordato, per l'anno 2007, il ricorso al trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge n. 296/2006, in favore dei lavoratori licenziati dalle Basi NATO ed USA, nel limite complessivo di spesa di euro 2.000.000,00, al fine di agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Visto lo stanziamento di 448 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 1, comma 1190 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come ridimensionato dal comma 1191 della stessa legge;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, entro il 31 dicembre 2007, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, in favore degli ex dipendenti delle Basi USA-NATO di Napoli, Gaeta, Sigonella, Vicenza, Pisa, Livorno, Verona, Aviano e La Maddalena, sulla base di quanto stabilito nell'accordo intervenuto in data 17 maggio 2007 persso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

L'onere complessivo pari ad euro 2.000.000,00 graverà sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione, sui fondi impegnati con D.D. n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02).

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A08056

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 maggio 2007.

Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel nord e nel centro Italia, per danni agli impianti di troticoltura, a seguito delle alte temperature del periodo primavera-estate 2003.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38», e successive modifiche, che, all'art. 23, comma 1, ha abrogato la legge 5 febbraio 1992, n. 72, recante «Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto, in particolare l'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA);

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla citata legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto l'art. 23-*bis* del citato decreto legislativo n. 154/2004, il quale stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza dell'Associazione piscicoltori italiani del 9 luglio 2003, con la quale è stato chiesto il riconoscimento di calamità naturale nel nord e nel centro Italia a seguito della siccità e delle alte temperature del periodo primavera-estate 2003 che hanno causato danni agli impianti di troticoltura delle citate zone;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, nella quale è riconosciuta l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura che, nella seduta del 24 gennaio 2007, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di calamità naturale nel nord e nel centro Italia a seguito dell'evento descritto;

Decreta:

Art. 1.

A seguito delle alte temperature del periodo primavera-estate 2003 che hanno causato danni agli impianti di troticoltura, è dichiarato lo stato di calamità naturale nel nord e nel centro Italia.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 154/2004, e successive modifiche ed integrazioni, gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al contributo di cui trattasi.

Art. 4.

Il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 5.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ____ nato a __________________________________
Il ______________________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca/acquacoltura____
__con sede in ________________________ via
____
codice fiscale ______________________________________ partita IVA ___________________________________
iscritta al n. _________________________ del registro delle imprese di pesca di _______________________________
armatore/o armatrice dell'unità ____
iscritto al n.__________________________ del R.N.M.G. di____
di t.s.l. ______________________ chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato nel nord e nel centro Italia a seguito delle alte temperature del periodo primavera-estate 2003.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace", accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca di ________________________ al n. __________________;
- di non aver usufruito, ovvero richiesto, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;
- di aver subito, in seguito alla calamità di cui al decreto ministeriale i seguenti danni: (specificare danni alla produzione ovvero alle attrezzature);
- che l'unità di cui all'istanza è di t.s.l. _______________________;

2) numero del conto corrente bancario ____
intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca ____
sede di ____ codice A.B.I. ______________________________
codice CAB ________________________________ sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) fatture comprovanti l'acquisto di avannotti da semina e/o acquisto di mangime;

4) copia dei registri di carico e scarico dell'azienda;

5) copia del verbale di smaltimento effettuato dalla locale ASL, ovvero copia dell'autorizzazione allo smaltimento, con l'indicazione del quantitativo di prodotto smaltito;

6) certificazione resa da un revisore contabile iscritto all'albo dei revisori, ovvero da una società di certificazione dei bilanci attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003 e 2004, con allegate copie dei relativi bilanci (se trattasi di società);

7) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2002, 2003 e 2004, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi (se trattasi di ditta individuale);

8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica dettagliata concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite agli anni 2003 e 2004.

9) documentazione attestante le spese sostenute per danni alle attrezzature, comprensiva delle quietanze liberatorie in originale;

10) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che le copie dei bilanci o le copie delle dichiarazioni dei redditi nonché della documentazione di cui ai punti 3, 4, 5 e 9 sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ________________________________

Firma ________________________________

07A08011

DECRETO 27 giugno 2007.

Modalità di presentazione delle domande di contributo a seguito della dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Reggio Calabria, per le avversità meteomarine del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto l'art. 23-*bis* del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1992, fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo delle misure previste dal Fondo di solidarietà della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1992 del Ministero della marina mercantile, recante modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge n. 72/1992, e successive modifiche;

Visto il decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Reggio Calabria»;

Considerata la necessità di individuare le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande per accedere alla concessione degli interventi attivati con il sopra indicato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di conseguire la concessione del contributo, attivato dall'art. 1, del decreto 18 gennaio 2006 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante «Dichiarazione dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di Reggio Calabria», gli imprenditori ittici presentano o trasmettono, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, le istanze, corredate della documentazione di cui al modello allegato, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

È onere delle imprese dimostrare di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere ai contributi di cui trattasi.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Art. 4.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2007

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Schema di domanda

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16 – 00144 Roma

Il sottoscritto ______________________________ nato a ____________________
Il ____________________ in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa di pesca ______________________________ con sede in ______________ Via ______________________________
codice fiscale ____________________ partita IVA ____________________
iscritta al n. ______________ del registro delle imprese di pesca di ______________
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale nel Compartimento marittimo di, a seguito dell .

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale si attesta:

- di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca ______________ al n. ______________;
- di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;
- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso;

2) numero del conto corrente bancario ______________________________
intestato al beneficiario del contributo di cui trattasi, presso la Banca ______________________________
sede di ______________________________ codice A.B.I. ______________
codice CAB ______________ sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato;

3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale riferita agli anni 2003 e 2004, contenente, altresì, dichiarazione attestante la riduzione del reddito dell'anno in cui è avvenuto la calamità, in termini percentuali, rispetto al reddito dell'anno precedente, con allegate copie delle relative dichiarazioni dei redditi o dei relativi bilanci;

4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che la copia dei bilanci trasmessi, ovvero copia delle dichiarazioni dei rediti, sono conformi agli originali in possesso del dichiarante;

5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente una relazione tecnico-economica concernente l'attività dell'impresa interessata dall'evento, comprendente l'esatta indicazione delle produzioni mensili riferite all'anno precedente quello della calamità;

6) dichiarazione di evento straordinario resa all'Autorità marittima;

7) verbale di visita di un "ente di certificazione", in caso di danni strutturali;

8) copia conforme delle fatture e originale delle quietanze liberatorie per le spese sostenute a seguito dell'evento dichiarato eccezionale. Sono escluse, pertanto, le spese di ordinaria manutenzione, nonché le spese per l'acquisto di attrezzi da pesca.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, il «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

Data ________________________________

Firma ________________________________

07A08010

DECRETO 14 settembre 2007.

Aggiornamento dell'elenco dei codici dei vini DO e IGT di cui all'allegato 4 del decreto 28 dicembre 2006, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 49 del 28 febbraio 2007, recante disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli, ed in particolare l'allegato 4 contenente l'elenco dei codici dei vini DO e IGT;

Viste le istanze presentate da alcune regioni e da altri soggetti interessati intese ad apportare talune correzioni ed integrazioni all'elenco dei codici dei vini DO e IGT di cui all'allegato 4 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 2006, in particolare per quanto concerne i codici della DOCG «Valtellina superiore» e delle IGT «Daunia», «Lazio», «Maremma Toscana», «Puglia», «Salento», «Sicilia», «Tarantino», «Valle d'Itria»;

Ritenuto in accoglimento delle predette istanze di dover procedere all'aggiornamento dei codici delle tipologie dei vini in questione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto ministeriale 28 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'elenco dei codici dei vini D.O. e I.G.T. di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, richiamato nelle premesse, per la I.G.T. «Sicilia» sono soppresse le tipologie riportanti il nome del vitigno «Montepulciano» ed i relativi codici.

Art. 2.

1. All'allegato *A* del presente decreto sono riportati i codici aggiornati dei vini DOCG «Valtellina superiore» e dei vini IGT «Lazio», in sostituzione dei codici riportati nell'elenco di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, richiamato nelle premesse.

Art. 3.

1. All'allegato *B* del presente decreto sono riportate le integrazioni all'elenco dei codici di cui all'allegato 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, richiamato nelle premesse, per le IGT «Daunia», «Maremma Toscana», «Puglia», «Salento», «Tarantino», «Valle d'Itria».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
VALTELLINA SUPERIORE	A022	X	160	2	B	X	A	1	X
VALTELLINA SUPERIORE RISERVA	A022	X	160	2	B	A	A	1	X
VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO	A022	B	160	2	B	X	A	1	X
VALTELLINA SUPERIORE GRUMELLO RISERVA	A022	B	160	2	B	A	A	1	X
VALTELLINA SUPERIORE INFERNO	A022	C	160	2	B	X	A	1	X
VALTELLINA SUPERIORE INFERNO RISERVA	A022	C	160	2	B	A	A	1	X
VALTELLINA SUPERIORE MAROGGIA	A022	E	160	2	B	X	A	1	X
VALTELLINA SUPERIORE MAROGGIA RISERVA	A022	E	160	2	B	A	A	1	X
VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA	A022	A	160	2	B	X	A	1	X
VALTELLINA SUPERIORE SASSELLA RISERVA	A022	A	160	2	B	A	A	1	X
VALTELLINA SUPERIORE VALGELLA	A022	D	160	2	B	X	A	1	X
LAZIO ABBUOTO	C103	X	1	2	X	X	E	0	X
LAZIO ABBUOTO FRIZZANTE	C103	X	1	2	X	X	F	0	X
LAZIO ABBUOTO NOVELLO	C103	X	1	2	C	X	E	0	X
LAZIO ABBUOTO PASSITO	C103	X	1	2	D	X	E	0	X
LAZIO ALEATICO	C103	X	9	2	X	X	E	0	X
LAZIO ALEATICO FRIZZANTE	C103	X	9	2	X	X	F	0	X
LAZIO ALEATICO NOVELLO	C103	X	9	2	C	X	E	0	X
LAZIO ALEATICO PASSITO	C103	X	9	2	D	X	E	0	X
LAZIO BARBERA	C103	X	19	2	X	X	E	0	X
LAZIO BARBERA FRIZZANTE	C103	X	19	2	X	X	F	0	X
LAZIO BARBERA NOVELLO	C103	X	19	2	C	X	E	0	X
LAZIO BARBERA PASSITO	C103	X	19	2	D	X	E	0	X
LAZIO BELLONE	C103	X	23	1	X	X	E	0	X
LAZIO BELLONE FRIZZANTE	C103	X	23	1	X	X	F	0	X
LAZIO BELLONE PASSITO	C103	X	23	1	D	X	E	0	X
LAZIO BIANCO	C103	X	888	1	X	X	E	0	X
LAZIO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	888	1	X	X	F	0	X
LAZIO BOMBINO BIANCO	C103	X	32	1	X	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	32	1	X	X	F	0	X
LAZIO BOMBINO BIANCO PASSITO	C103	X	32	1	D	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO NERO	C103	X	33	2	X	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO NERO FRIZZANTE	C103	X	33	2	X	X	F	0	X
LAZIO BOMBINO NERO NOVELLO	C103	X	33	2	C	X	E	0	X
LAZIO BOMBINO NERO PASSITO	C103	X	33	2	D	X	E	0	X
LAZIO CABERNET FRANC	C103	X	42	2	X	X	E	0	X
LAZIO CABERNET FRANC FRIZZANTE	C103	X	42	2	X	X	F	0	X
LAZIO CABERNET FRANC NOVELLO	C103	X	42	2	C	X	E	0	X
LAZIO CABERNET FRANC PASSITO	C103	X	42	2	D	X	E	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON	C103	X	43	2	X	X	E	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON FRIZZANTE	C103	X	43	2	X	X	F	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON NOVELLO	C103	X	43	2	C	X	E	0	X
LAZIO CABERNET SAUVIGNON PASSITO	C103	X	43	2	D	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO BIANCO	C103	X	48	1	X	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	48	1	X	X	F	0	X
LAZIO CANAIOLO BIANCO PASSITO	C103	X	48	1	D	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO	C103	X	49	2	X	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO FRIZZANTE	C103	X	49	2	X	X	F	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO NOVELLO	C103	X	49	2	C	X	E	0	X
LAZIO CANAIOLO NERO PASSITO	C103	X	49	2	D	X	E	0	X
LAZIO CARIGNANO NERO	C103	X	54	2	X	X	E	0	X
LAZIO CARIGNANO NERO FRIZZANTE	C103	X	54	2	X	X	F	0	X
LAZIO CARIGNANO NERO NOVELLO	C103	X	54	2	C	X	E	0	X
LAZIO CARIGNANO NERO PASSITO	C103	X	54	2	D	X	E	0	X
LAZIO CESANESE	C103	X	CES	2	X	X	E	0	X
LAZIO CESANESE FRIZZANTE	C103	X	CES	2	X	X	F	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
LAZIO CESANESE NOVELLO	C103	X	CES	2	C	X	E	0	X
LAZIO CESANESE PASSITO	C103	X	CES	2	D	X	E	0	X
LAZIO CHARDONNAY	C103	X	298	1	X	X	E	0	X
LAZIO CHARDONNAY FRIZZANTE	C103	X	298	1	X	X	F	0	X
LAZIO CHARDONNAY PASSITO	C103	X	298	1	D	X	E	0	X
LAZIO CILIEGIOLO	C103	X	62	2	X	X	E	0	X
LAZIO CILIEGIOLO FRIZZANTE	C103	X	62	2	X	X	F	0	X
LAZIO CILIEGIOLO NOVELLO	C103	X	62	2	C	X	E	0	X
LAZIO CILIEGIOLO PASSITO	C103	X	62	2	D	X	E	0	X
LAZIO FALANGHINA	C103	X	79	1	X	X	E	0	X
LAZIO FALANGHINA FRIZZANTE	C103	X	79	1	X	X	F	0	X
LAZIO FALANGHINA PASSITO	C103	X	79	1	D	X	E	0	X
LAZIO FIANO	C103	X	81	1	X	X	E	0	X
LAZIO FIANO FRIZZANTE	C103	X	81	1	X	X	F	0	X
LAZIO FIANO PASSITO	C103	X	81	1	D	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO	C103	X	95	1	X	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO FRIZZANTE	C103	X	95	1	X	X	F	0	X
LAZIO GRECHETTO PASSITO	C103	X	95	1	D	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO	C103	X	96	2	X	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO FRIZZANTE	C103	X	96	2	X	X	F	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO NOVELLO	C103	X	96	2	C	X	E	0	X
LAZIO GRECHETTO ROSSO PASSITO	C103	X	96	2	D	X	E	0	X
LAZIO GRECO	C103	X	97	1	X	X	E	0	X
LAZIO GRECO BIANCO	C103	X	98	1	X	X	E	0	X
LAZIO GRECO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	98	1	X	X	F	0	X
LAZIO GRECO BIANCO PASSITO	C103	X	98	1	D	X	E	0	X
LAZIO GRECO FRIZZANTE	C103	X	97	1	X	X	F	0	X
LAZIO GRECO NERO	C103	X	99	2	X	X	E	0	X
LAZIO GRECO NERO FRIZZANTE	C103	X	99	2	X	X	F	0	X
LAZIO GRECO NERO NOVELLO	C103	X	99	2	C	X	E	0	X
LAZIO GRECO NERO PASSITO	C103	X	99	2	D	X	E	0	X
LAZIO GRECO PASSITO	C103	X	97	1	D	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA (DA MALVASIA BIANCA DI CANDIA)	C103	X	131	1	X	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA FRIZZANTE (DA MALVASIA BIANCA DI CANDIA)	C103	X	131	1	X	X	F	0	X
LAZIO MALVASIA PASSITO (DA MALVASIA BIANCA DI CANDIA)	C103	X	131	1	D	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA PUNTINATA O DEL LAZIO	C103	X	133	1	X	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA PUNTINATA O DEL LAZIO FRIZZANTE	C103	X	133	1	X	X	F	0	X
LAZIO MALVASIA PUNTINATA O DEL LAZIO PASSITO	C103	X	133	1	D	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA LUNGA	C103	X	132	1	X	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA LUNGA FRIZZANTE	C103	X	132	1	X	X	F	0	X
LAZIO MALVASIA BIANCA LUNGA PASSITO	C103	X	132	1	D	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA	C103	X	MAB	1	X	X	E	0	X
LAZIO MALVASIA FRIZZANTE	C103	X	MAB	1	X	X	F	0	X
LAZIO MALVASIA PASSITO	C103	X	MAB	1	D	X	E	0	X
LAZIO MANZONI (DA INCROCIO MANZONI 6.0.13)	C103	X	299	1	X	X	E	0	X
LAZIO MANZONI FRIZZANTE (DA INCROCIO MANZONI 6.0.13)	C103	X	299	1	X	X	F	0	X
LAZIO MANZONI PASSITO (DA INCROCIO MANZONI 6.0.13)	C103	X	299	1	D	X	E	0	X
LAZIO MERLOT	C103	X	146	2	X	X	E	0	X
LAZIO MERLOT FRIZZANTE	C103	X	146	2	X	X	F	0	X
LAZIO MERLOT NOVELLO	C103	X	146	2	C	X	E	0	X
LAZIO MERLOT PASSITO	C103	X	146	2	D	X	E	0	X
LAZIO MONTONICO BIANCO	C103	X	151	1	X	X	E	0	X
LAZIO MONTONICO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	151	1	X	X	F	0	X
LAZIO MONTONICO BIANCO PASSITO	C103	X	151	1	D	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO	C103	X	153	1	X	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO FRIZZANTE	C103	X	153	1	X	X	F	0	X
LAZIO MOSCATO PASSITO	C103	X	153	1	D	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO (DA MOSCATO DI TERRACINA)	C103	X	281	1	X	X	E	0	X
LAZIO MOSCATO FRIZZANTE (DA MOSCATO DI TERRACINA)	C103	X	281	1	X	X	F	0	X
LAZIO MOSCATO PASSITO (DA MOSCATO DI TERRACINA)	C103	X	281	1	D	X	E	0	X
LAZIO MOSTOSA	C103	X	157	1	X	X	E	0	X
LAZIO MOSTOSA FRIZZANTE	C103	X	157	1	X	X	F	0	X
LAZIO MOSTOSA PASSITO	C103	X	157	1	D	X	E	0	X
LAZIO NERO BUONO	C103	X	168	2	X	X	E	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
LAZIO NERO BUONO FRIZZANTE	C103	X	168	2	X	X	F	0	X
LAZIO NERO BUONO NOVELLO	C103	X	168	2	C	X	E	0	X
LAZIO NERO BUONO PASSITO	C103	X	168	2	D	X	E	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA	C103	X	176	2	X	X	E	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA FRIZZANTE	C103	X	176	2	X	X	F	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA NOVELLO	C103	X	176	2	C	X	E	0	X
LAZIO OLIVELLA NERA PASSITO	C103	X	176	2	D	X	E	0	X
LAZIO PASSERINA	C103	X	181	1	X	X	E	0	X
LAZIO PASSERINA FRIZZANTE	C103	X	181	1	X	X	F	0	X
LAZIO PASSERINA PASSITO	C103	X	181	1	D	X	E	0	X
LAZIO PASSITO	C103	X	888	1	D	X	E	0	X
LAZIO PECORINO	C103	X	184	1	X	X	E	0	X
LAZIO PECORINO FRIZZANTE	C103	X	184	1	X	X	F	0	X
LAZIO PECORINO PASSITO	C103	X	184	1	D	X	E	0	X
LAZIO PETIT VERDOT	C103	X	335	2	X	X	E	0	X
LAZIO PETIT VERDOT FRIZZANTE	C103	X	335	2	X	X	F	0	X
LAZIO PETIT VERDOT NOVELLO	C103	X	335	2	C	X	E	0	X
LAZIO PETIT VERDOT PASSITO	C103	X	335	2	D	X	E	0	X
LAZIO PINOT BIANCO	C103	X	193	1	X	X	E	0	X
LAZIO PINOT BIANCO FRIZZANTE	C103	X	193	1	X	X	F	0	X
LAZIO PINOT BIANCO PASSITO	C103	X	193	1	D	X	E	0	X
LAZIO PINOT GRIGIO	C103	X	194	1	X	X	E	0	X
LAZIO PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C103	X	194	1	X	X	F	0	X
LAZIO PINOT GRIGIO PASSITO	C103	X	194	1	D	X	E	0	X
LAZIO PINOT NERO	C103	X	195	2	X	X	E	0	X
LAZIO PINOT NERO FRIZZANTE	C103	X	195	2	X	X	F	0	X
LAZIO PINOT NERO NOVELLO	C103	X	195	2	C	X	E	0	X
LAZIO PINOT NERO PASSITO	C103	X	195	2	D	X	E	0	X
LAZIO PRIMITIVO	C103	X	199	2	X	X	E	0	X
LAZIO PRIMITIVO FRIZZANTE	C103	X	199	2	X	X	F	0	X
LAZIO PRIMITIVO NOVELLO	C103	X	199	2	C	X	E	0	X
LAZIO PRIMITIVO PASSITO	C103	X	199	2	D	X	E	0	X
LAZIO RIESLING	C103	X	210	1	X	X	E	0	X
LAZIO RIESLING FRIZZANTE	C103	X	210	1	X	X	F	0	X
LAZIO RIESLING ITALICO	C103	X	209	1	X	X	E	0	X
LAZIO RIESLING ITALICO FRIZZANTE	C103	X	209	1	X	X	F	0	X
LAZIO RIESLING ITALICO PASSITO	C103	X	209	1	D	X	E	0	X
LAZIO RIESLING PASSITO	C103	X	210	1	D	X	E	0	X
LAZIO ROSATO	C103	X	999	3	X	X	E	0	X
LAZIO ROSATO FRIZZANTE	C103	X	999	3	X	X	F	0	X
LAZIO ROSSO	C103	X	999	2	X	X	E	0	X
LAZIO ROSSO FRIZZANTE	C103	X	999	2	X	X	F	0	X
LAZIO ROSSO NOVELLO	C103	X	999	2	C	X	E	0	X
LAZIO SANGIOVESE	C103	X	218	2	X	X	E	0	X
LAZIO SANGIOVESE FRIZZANTE	C103	X	218	2	X	X	F	0	X
LAZIO SANGIOVESE NOVELLO	C103	X	218	2	C	X	E	0	X
LAZIO SANGIOVESE PASSITO	C103	X	218	2	D	X	E	0	X
LAZIO SAUVIGNON	C103	X	221	1	X	X	E	0	X
LAZIO SAUVIGNON FRIZZANTE	C103	X	221	1	X	X	F	0	X
LAZIO SAUVIGNON PASSITO	C103	X	221	1	D	X	E	0	X
LAZIO SCIASCINOSO	C103	X	225	2	X	X	E	0	X
LAZIO SCIASCINOSO FRIZZANTE	C103	X	225	2	X	X	F	0	X
LAZIO SCIASCINOSO NOVELLO	C103	X	225	2	C	X	E	0	X
LAZIO SCIASCINOSO PASSITO	C103	X	225	2	D	X	E	0	X
LAZIO SYRAH	C103	X	231	2	X	X	E	0	X
LAZIO SYRAH FRIZZANTE	C103	X	231	2	X	X	F	0	X
LAZIO SYRAH NOVELLO	C103	X	231	2	C	X	E	0	X
LAZIO SYRAH PASSITO	C103	X	231	2	D	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO	C103	X	TRE	1	X	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO FRIZZANTE	C103	X	TRE	1	X	X	F	0	X
LAZIO TREBBIANO PASSITO	C103	X	TRE	1	D	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO GIALLO	C103	X	240	1	X	X	E	0	X
LAZIO TREBBIANO GIALLO FRIZZANTE	C103	X	240	1	X	X	F	0	X
LAZIO TREBBIANO GIALLO PASSITO	C103	X	240	1	D	X	E	0	X

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
LAZIO VERDELLO	C103	X	253	1	X	X	E	0	X
LAZIO VERDELLO FRIZZANTE	C103	X	253	1	X	X	F	0	X
LAZIO VERDELLO PASSITO	C103	X	253	1	D	X	E	0	X
LAZIO VERDICCHIO BIANCO	C103	X	254	1	X	X	E	0	X
LAZIO VERDICCHIO BIANCO FRIZZANTE	C103	X	254	1	X	X	F	0	X
LAZIO VERDICCHIO BIANCO PASSITO	C103	X	254	1	D	X	E	0	X
LAZIO VERMENTINO	C103	X	258	1	X	X	E	0	X
LAZIO VERMENTINO FRIZZANTE	C103	X	258	1	X	X	F	0	X
LAZIO VERMENTINO PASSITO	C103	X	258	1	D	X	E	0	X
LAZIO VERNACCIA	C103	X	261	1	X	X	E	0	X
LAZIO VERNACCIA FRIZZANTE	C103	X	261	1	X	X	F	0	X
LAZIO VERNACCIA PASSITO	C103	X	261	1	D	X	E	0	X

ALLEGATO *B*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
DAUNIA TREBBIANO	C001	X	244	1	X	X	E	0	X
DAUNIA TREBBIANO FRIZZANTE	C001	X	244	1	X	X	F	0	X
DAUNIA TREBBIANO PASSITO	C001	X	244	1	D	X	E	0	X
MAREMMA TOSCANA CABERNET	C010	X	CAB	2	X	X	E	0	X
MAREMMA TOSCANA CABERNET NOVELLO	C010	X	CAB	2	C	X	E	0	X
MAREMMA TOSCANA CABERNET FRANC	C010	X	42	2	X	X	E	0	X
MAREMMA TOSCANA CABERNET FRANC NOVELLO	C010	X	42	2	C	X	E	0	X
PUGLIA TREBBIANO	C003	X	TRE	1	X	X	E	0	X
PUGLIA TREBBIANO FRIZZANTE	C003	X	TRE	1	X	X	F	0	X
PUGLIA TREBBIANO PASSITO	C003	X	TRE	1	D	X	E	0	X
PUGLIA TREBBIANO GIALLO	C003	X	240	1	X	X	E	0	X
PUGLIA TREBBIANO GIALLO FRIZZANTE	C003	X	240	1	X	X	F	0	X
PUGLIA TREBBIANO GIALLO PASSITO	C003	X	240	1	D	X	E	0	X
SALENTO TREBBIANO	C004	X	TRE	1	X	X	E	0	X
SALENTO TREBBIANO FRIZZANTE	C004	X	TRE	1	X	X	F	0	X
SALENTO TREBBIANO PASSITO	C004	X	TRE	1	D	X	E	0	X
SALENTO TREBBIANO GIALLO	C004	X	240	1	X	X	E	0	X
SALENTO TREBBIANO GIALLO FRIZZANTE	C004	X	240	1	X	X	F	0	X
SALENTO TREBBIANO GIALLO PASSITO	C004	X	240	1	D	X	E	0	X
TARANTINO PINOT GRIGIO	C005	X	194	1	X	X	E	0	X
TARANTINO PINOT GRIGIO FRIZZANTE	C005	X	194	1	X	X	F	0	X
TARANTINO PINOT GRIGIO PASSITO	C005	X	194	1	D	X	E	0	X
TARANTINO SYRAH	C005	X	231	2	X	X	E	0	X
TARANTINO SYRAH FRIZZANTE	C005	X	231	2	X	X	F	0	X
TARANTINO SYRAH NOVELLO	C005	X	231	2	C	X	E	0	X
TARANTINO SYRAH PASSITO	C005	X	231	2	D	X	E	0	X
TARANTINO TREBBIANO	C005	X	TRE	1	X	X	E	0	X
TARANTINO TREBBIANO FRIZZANTE	C005	X	TRE	1	X	X	F	0	X
TARANTINO TREBBIANO PASSITO	C005	X	TRE	1	D	X	E	0	X
TARANTINO TREBBIANO GIALLO	C005	X	240	1	X	X	E	0	X
TARANTINO TREBBIANO GIALLO FRIZZANTE	C005	X	240	1	X	X	F	0	X
TARANTINO TREBBIANO GIALLO PASSITO	C005	X	240	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO	C006	X	TRE	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO FRIZZANTE	C006	X	TRE	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO PASSITO	C006	X	TRE	1	D	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO GIALLO	C005	X	240	1	X	X	E	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO GIALLO FRIZZANTE	C005	X	240	1	X	X	F	0	X
VALLE D'ITRIA TREBBIANO GIALLO PASSITO	C005	X	240	1	D	X	E	0	X

07A08091

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 settembre 2007.

Revoca del provvedimento 15 dicembre 2000, concernente l'autorizzazione alla società «Centro assistenza fiscale imprese Coldiretti s.r.l.», in Roma, all'esercizio di assistenza fiscale nei confronti delle imprese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone

la revoca del provvedimento n. 77393 del 15 dicembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2001, con il quale la società «Centro assistenza fiscale imprese Coldiretti s.r.l.», con sede in Roma, via R. Piria n. 6, c.a.p. 00156, codice fiscale e partita IVA 06080801001 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

Motivazioni:

Con istanza prot. n. 31, presentata in data 15 febbraio 2007, la società «Centro assistenza fiscale imprese Coldiretti s.r.l.», legalmente rappresentata dall'amministratore delegato Toni De Amicis, comunicava la chiusura del ramo d'azienda CAF Imprese relativo all'attività di assistenza fiscale a decorrere dal 1° gennaio 2007, così come deliberato dal consiglio di amministrazione del 27 settembre 2006.

Con appendice n. 5988657/09 del 30 maggio 2007, la società procedeva alla integrazione della polizza di assicurazione stipulata con la società Fata Assicurazioni S.p.a., inerente il suddetto ramo d'azienda ed avente scadenza 31 dicembre 2006, ai fini della copertura quinquennale delle richieste di risarcimento presentate dopo la cessazione dell'attività.

In data 15 gennaio 2007 veniva effettuata, presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Civitavecchia, la variazione relativa alla chiusura del suddetto ramo d'azienda.

Quanto sopra premesso, essendo venute meno le condizioni per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle imprese, si è ritenuto pertanto necessario procedere alla suddetta revoca.

Copia del presente atto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale servizi ai contribuenti - Settore servizi ai contribuenti e agli intermediari - Ufficio assistenza agli intermediari e, per conoscenza, alla società interessata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 66;

regolamento di amministrazione, articoli 4 e 7, comma 1.

Disposizioni in materia di assistenza fiscale:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

Roma, 11 settembre 2007

Il direttore regionale: DE MUTIIS

07A08081

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 settembre 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1º marzo 2003, delle Direzioni regionali e la contestuale cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. 9372 del 21 agosto 2007 dell'Ufficio provinciale di Cosenza, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento nel giorno 14 agosto 2007 dell'Ufficio medesimo;

Accertato che il mancato funzionamento è da attribuirsi all'intervento di disinfestazione dei locali sede dell'Ufficio provinciale di Cosenza;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 282/2007 del 6 settembre 2007 ha espresso parere favorevole in merito:

Decreta:

È accertato, per il giorno 14 agosto 2007, il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 13 settembre 2007

Il direttore regionale: SILVARI

07A08128

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 1º agosto 2007, n. **9.**

Somministrazione a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni. Determinazione dei costi del personale in somministrazione.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)

Alle istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'università e della ricerca)

Alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (tramite il Ministero dello sviluppo economico)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

e p. c.

Alla Conferenza dei rettori delle Università italiane

All'Unioncamere

Alla Conferenza dei Presidenti delle regioni

All'ANCI

All'UPI

Premessa.

Le pubbliche amministrazioni ricorrono sempre più di frequente a contratti di somministrazione a tempo determinato in considerazione del favor dimostrato dal legislatore verso tale tipologia contrattuale a seguito della modifica apportata all'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

Ciò considerato appare opportuno fornire i necessari indirizzi alle pubbliche amministrazioni che stipulano tali contratti, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione del costo dei singoli lavoratori, l'imputazione degli obblighi risarcitori per danni causati dal lavoratore somministrato e gli obblighi di sicurezza.

Preliminarmente si ricordano sinteticamente le caratteristiche del contratto di somministrazione.

Il contratto intercorre fra l'amministrazione utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione mentre l'unica relazione contrattuale che coinvolge direttamente il lavoratore somministrato è costituita dal rapporto di lavoro subordinato che si instaura fra questi e l'agenzia, rapporto che può essere a tempo determinato o indeterminato e che non rileva ai fini della somministrazione ad una pubblica amministrazione.

L'elemento tipizzante del contratto di lavoro è costituito dalla dissociazione dei poteri del datore di lavoro. Infatti il comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 stabilisce che «Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore». L'esercizio del potere direttivo datoriale spetta, dunque, all'utilizzatore e non al somministratore che altrimenti, in quanto formale datore di lavoro, secondo lo schema generale dell'art. 2094 del codice civile, ne sarebbe il titolare per così dire «naturale».

L'evidenziata «dissociazione» di poteri tra utilizzatore e somministratore comporta, ovviamente, numerose peculiarità che si riverberano direttamente sul rapporto di lavoro.

In primo luogo l'art. 22, comma 5, del decreto citato chiarisce che i lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, ad eccezione di quelle relative alle materie dell'igiene e sicurezza del lavoro.

Si ricorda, inoltre, che il lavoratore somministrato, sebbene sia inserito funzionalmente all'interno della struttura dell'amministrazione, trova nell'agenzia di somministrazione il suo formale datore di lavoro.

1. *Trattamento economico dei lavoratori somministrati: il principio di parità di trattamento.*

Per quanto concerne il trattamento economico spettante ai lavoratori somministrati l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 stabilisce che i medesimi hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. La norma, dunque, afferma un principio di assoluta parità di trattamento non solo economico, e cioè concernente il trattamento retributivo erogato, ma anche normativo, concernente cioè la disciplina che regola nel suo complesso il rapporto di lavoro. E ciò con l'evidente *ratio* di evitare ogni forma di sfruttamento del lavoratore da parte delle agenzie di somministrazione o delle imprese utilizzatrici.

Quanto al significato di «trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore» occorre precisare che la parità di trattamento deve essere connessa non ai singoli aspetti della retribuzione, bensì all'insieme del trattamento stesso. Mutuando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di individuazione dei trattamenti di miglior favore (nell'ambito della problematica del raffronto tra la disciplina legale e collettiva inderogabile ed eventuali accordi collettivi o individuali), può affermarsi che il carattere più o meno favorevole dell'una o dell'altra disciplina deve essere accertato con riferimento non già al solo trattamento economico globalmente previsto od alle singole clausole del contratto, bensì alla disciplina complessiva dei singoli istituti contrattuali.

Nella determinazione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi concordati tra le parti o collegati alle attività dell'amministrazione (si veda al riguardo quanto previsto dall'art. 23, comma 4, prima parte) e dei trattamenti relativi al rapporto, quali l'orario, le ferie, la malattia ecc., le amministrazioni dovranno fare riferimento alla disciplina contrattuale per esse applicabili. Vanno, inoltre, espressamente estesi i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficiano i dipendenti dell'utilizzatore addetti alla medesima unità produttiva, con esclusione di quelli il cui godimento sia condizionato all'adesione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio (art. 23, comma 4, seconda parte).

La tutela del lavoratore somministrato è inoltre garantita, sul piano della effettività, attraverso la previsione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita dall'art. 23, comma 3. Tale norma è rafforzata dalla previsione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *k)*, che sancisce che nel contratto di somministrazione l'utilizzatore debba assumersi espressamente l'obbligo di versare direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché di versare i contributi previdenziali dovuti in caso di inadempimento del somministratore, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

Il principio della solidarietà comporta che l'amministrazione, indipendentemente dallo schema di ripartizione degli obblighi tra il somministratore e l'utilizzatore, stabilito dalla disciplina sulla somministrazione, può essere direttamente chiamata dal lavoratore somministrato a rispondere in caso di inadempimento del somministratore, salva ovviamente la possibilità di rivalsa sul somministratore - debitore principale. Inoltre, la chiara formulazione dell'art. 23, comma 3, esclude che l'amministrazione possa opporre al lavoratore che eserciti nei propri confronti il credito retributivo o previdenziale la necessità di provare l'inadempimento dell'agenzia di somministrazione (c.d. *beneficium excussionis*), dovendosi, in mancanza di espressa previsione legislativa, applicare la regola generale sulla solidarietà passiva di cui all'art. 1292 del codice civile.

Alla luce di quanto evidenziato appare opportuno che le amministrazioni utilizzatrici inseriscano nel bando di selezione dell'agenzia e nel capitolato speciale d'appalto strumenti che consentano all'amministrazione utilizzatrice di verificare la regolarità e la correttezza dell'erogazione dei trattamenti retributivi e dei versamenti contributivi, sempre in considerazione della responsabilità solidale prima richiamata.

2. *Costo del lavoro e determinazione del prezzo del contratto di prestazione di servizi.*

Per quanto concerne il costo del personale in somministrazione occorre evidenziare la necessità che le amministrazioni procedano ad una sua esatta individuazione nella fase precedente alla stipula del contratto

con l'agenzia di somministrazione. Ciò in quanto tale elemento costituisce il parametro indispensabile ad una corretta valutazione economica delle offerte presentate, ma anche al fine di circoscrivere la scelta fra quelle agenzie che sono effettivamente in grado di fornire il servizio richiesto senza pregiudizio per i lavoratori somministrati.

La stima del costo avviene attraverso una puntuale individuazione delle voci retributive spettanti alle singole posizioni (area o categoria e posizione economica), da ricoprire, con riferimento alle disposizioni contrattuali vigenti, tenendo conto anche delle voci accessorie che sono stabilite nei contratti integrativi delle singole amministrazioni. Rispetto a tali ultime voci occorre individuare una media annua di tutte le remunerazioni in relazione alla quale stabilire il prezzo da stipulare con l'agenzia di somministrazione e, conseguentemente, la retribuzione effettiva da corrispondere ai lavoratori, anche in considerazione della natura solidale della obbligazione retributiva e contributiva sancita dalla legge e in precedenza sottolineata.

Il calcolo può essere effettuato secondo il seguente schema:

1) voci derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di categoria (retribuzione oraria, ex festività, permessi retribuiti, ferie, tredicesima mensilità, ratei trattamento fine rapporto, oneri assicurativi contributivi, ecc.), tenuto conto che la base per la contribuzione previdenziale deve essere calcolata non sulla base del contratto collettivo applicato dall'ente utilizzatore, bensì su quello delle agenzie per il lavoro;

2) voci derivanti dall'applicazione di contratti decentrati integrativi (ad esempio: servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, compensi incentivanti la produttività);

3) voci previste direttamente dalla normativa che disciplina il contratto di somministrazione e che rappresentano degli oneri di costo aggiuntivi rispetto ai lavoratori diretti (art. 12, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 276 del 2003).

Al riguardo dovrà tenersi conto dei possibili scostamenti dal costo, individuato con le modalità sopra evidenziate, dovuti ai rinnovi contrattuali. In caso contrario il prezzo convenuto con l'agenzia di somministrazione dovrà essere aggiornato, secondo quanto disposto dall'art. 115 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Pertanto, sarà necessario considerare la possibilità di modificare il prezzo contrattuale sia in ragione dei mutamenti del costo del lavoro, legati ai miglioramenti contrattuali, prevedendone un costante aggiornamento, che in ragione della revisione del margine d'agenzia prevista dalla disposizione sopra richiamata la quale impone a tutte le pubbliche amministrazioni che contrattano con i privati di inserire nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa la previsione di una clausola di revisione del prezzo.

3. *Responsabilità per danni causati dal lavoratore somministrato.*

Per quanto concerne la responsabilità per danni si ricorda che i lavoratori somministrati sono dipendenti dell'agenzia e, pertanto, non appare possibile che ai medesimi siano affidati compiti di gestione di strutture, intendendosi con ciò anche il coordinamento di personale dipendente dell'amministrazione o compiti di rappresentanza dell'amministrazione.

Infatti l'art. 28 della Costituzione stabilisce che: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato ed agli enti pubblici». La disposizione è diretta a garantire al cittadino una adeguata tutela dei diritti ad esso riconosciuti quando sia in rapporti con la pubblica amministrazione, costituendo tale garanzia un interesse preminente dell'ordinamento, prevedendo, dunque, l'attribuzione di una responsabilità diretta in capo all'amministrazione per gli atti compiuti dai funzionari, sotto il profilo penale, che è sempre personale, sotto il profilo civile, ed amministrativo, cioè in caso di violazione di obblighi amministrativi cui l'ordinamento collega l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Nel caso in cui il funzionario adotti atti in violazione di diritti la responsabilità civile viene estesa all'amministrazione. La dottrina prevalente, ed una consolidata giurisprudenza ritenengono che la responsabilità per fatto proprio del pubblico funzionario costituisca una forma di responsabilità diretta della pubblica amministrazione in forza del rapporto di immedesimazione organica che intercorre fra i due soggetti, in quanto la prima agisce per mezzo dei secondi. Ne risultano collegate, dunque, le diverse tipologie di responsabilità civile contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale, nonché la responsabilità patrimoniale e quella contabile, quali tipologie di responsabilità interna del funzionario nei confronti dell'amministrazione.

Per quanto attiene al tema della responsabilità per danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore somministrato e dalla pubblica amministrazione utilizzatrice l'art. 26 del decreto legislativo, che si applica anche alle pubbliche amministrazioni, pone la relativa responsabilità civile in capo all'utilizzatore in quanto si avvale della prestazione del lavoratore, e pertanto quale «datore di lavoro sostanziale», in deroga alla previsione generale contenuta nell'art. 2049 del codice civile. Ciò non comporta, tuttavia, che sia esclusa la responsabilità diretta e solidale del lavoratore ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, nei confronti del quale l'amministrazione può esercitare l'azione di regresso secondo le regole ordinarie della responsabilità civile.

Ciò considerato le amministrazioni potranno, a garanzia della responsabilità amministrativa e contabile, stipulare apposite polizze assicurative. Conseguen-

temente deve ritenersi esclusa la possibilità di richiedere la stipula di tali polizze assicurative in capo alle agenzie di somministrazione e, pertanto, la medesima non può essere valutata quale requisito per l'accesso alle procedure di gara.

4. *Sicurezza e dotazione dei mezzi di prevenzione.*

Per quanto concerne gli obblighi inerenti la sicurezza e la salute del lavoratore questi sono ripartiti fra agenzia e utilizzatore, secondo la previsione contenuta nell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La norma stabilisce che gli obblighi di formazione e di informazione gravano sul somministratore che è il «formale datore di lavoro», salva diversa ed espressa pattuizione nell'ambito del contratto di somministrazione, che può dunque prevedere che tali obblighi siano direttamente posti a carico dell'utilizzatore. L'utilizzatore ha inoltre l'obbligo di informare e garantire i lavoratori per quanto riguarda la sorveglianza medica e i rischi specifici, oltre che di dotarli dei relativi dispositivi di protezione individuale ove adottati per gli altri lavoratori. Sarà comunque l'amministrazione utilizzatrice a rispondere in caso di violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Al riguardo le amministrazioni provvederanno ad inserire negli atti di gara una specifica clausola che espressamente declini la duplice responsabilità sulla sicurezza come sancito dall'articolo sopra richiamato.

Roma, 1° agosto 2007

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 252

07A08083

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione della rappresentanza permanente presso la Conferenza del disarmo in Ginevra ed attribuzione delle relative funzioni alla rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali in Ginevra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA
il seguente decreto:

Articolo unico

La rappresentanza permanente presso la Conferenza del disarmo in Ginevra è soppressa con decorrenza 1° ottobre 2007. A decorrere dalla stessa data le relative funzioni sono attribuite alla rappresentanza permanente presso le organizzazioni internazionali in Ginevra.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 agosto 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2007
Registro n. 9, foglio n. 266

07A08067

Rilascio di *exequatur*

In data 7 settembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Julio Walter Negreiros Portella, Console generale della Repubblica del Perù in Firenze.

In data 7 settembre 2007 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* alla sig.ra Rosa Liliana Gomez Cardenas de Weston, Console generale della Repubblica del Perù in Torino.

07A08066 - 7A08068

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria di Merida (Venezuela)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Lorenzo Morello, agente consolare onorario in Merida (Venezuela), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente al Consolato d'Italia in Maracaibo);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Merida;

j) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato d'Italia in Maracaibo;

k) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo della documentazione relativa al rilascio di visti;

l) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Maracaibo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Agenzia consolare onoraria in Merida;

m) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Maracaibo competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

n) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso al Consolato d'Italia in Maracaibo;

o) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato d'Italia in Maracaibo;

p) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Agenzia consolare onoraria in Merida, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Maracaibo;

q) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A08065

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 17 settembre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3877
Yen	159,45
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,501
Corona danese	7,4491
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69430
Fiorino ungherese	255,21
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7019
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7832
Nuovo leu romeno	3,3895
Corona svedese	9,2845
Corona slovacca	33,845
Franco svizzero	1,6458
Corona islandese	90,31
Corona norvegese	7,8020
Kuna croata	7,3276
Rublo russo	35,1270
Nuova lira turca	1,7576
Dollaro australiano	1,6530
Dollaro canadese	1,4252
Yuan cinese	10,4393
Dollaro di Hong Kong	10,8081
Rupia indonesiana	13027,03
Won sudcoreano	1288,62
Ringgit malese	4,8417
Dollaro neozelandese	1,9516
Peso filippino	64,195
Dollaro di Singapore	2,1025
Baht tailandese	44,376
Rand sudafricano	9,9908

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A08215

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, recante: «Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2007).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 13 settembre 2007, alla pag. 9, prima colonna, all'articolo 10, comma 4, dove è scritto: «4. *Al* decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:», leggasi: «4. *All'articolo 1 del* decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:».

07A08136

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione AIC/N/T n. 913 del 30 agosto 2006 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Cuxanorm".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 14 settembre 2006).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 18, seconda colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 14 settembre 2006, dove è scritto: «Confezione: "100 mg" astuccio 50 compresse uso orale 100 mg - A.I.C. n. *03189018*.», leggasi: «Confezione: "100 mg" astuccio 50 compresse uso orale 100 mg - A.I.C. n. *031839018*.».

07A08127

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-220) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.